

**CONVENZIONE****tra la Regione del Veneto e l'O.C.R.A.D. della Regione del Veneto**

La Regione del Veneto (C.F. 80007580279), rappresentata dal Segretario Regionale agli Affari Generali pro tempore, dott. Loris Costantini (C.F.CSTLRS49L03L736T), nato a Venezia il 3.7.1949, domiciliato ai fini del presente atto presso la Segreteria Affari Generali, Venezia, Cannaregio 168;

e

L'O.C.R.A.D. della Regione del Veneto (Organismo culturale, ricreativo, assistenziale dei dipendenti) di seguito denominato OCRAD (C.F. 90081180276), rappresentato dal presidente pro tempore Sig. Nevio Prizzon (C.F. PRZNV53M02H021P), nato a Predona (Al) il 2 agosto 1953, domiciliato, ai fini del presente atto presso la sede dell'OCRAD – Venezia Campo S. Giacomo dell'Orio);

premesso che le parti intendono regolare i reciproci rapporti finanziari e di servizio mediante apposita convenzione,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**Art. 1 – Oggetto**

L'OCRAD si impegna a promuovere, programmare, organizzare e realizzare iniziative ed azioni in favore di tutto il personale dipendente della Regione del Veneto, al fine di favorire e migliorare i livelli di protezione sanitaria, assistenziale e previdenziale, di favorire l'accesso al lavoro mediante mezzi di trasporto pubblico, nonché di realizzare momenti di socializzazione con finalità ricreative e culturali.

Art. 2 – Assegnazione locali per esercizio attività sociale

La Regione del Veneto concede, per lo svolgimento delle attività sociali proprie dell'OCRAD, a titolo di comodato d'uso, locali destinati ad ufficio presso le sedi regionali, compatibilmente con la disponibilità di spazi temporaneamente non utilizzati da altri uffici regionali (attualmente a Venezia, Campo S. Giacomo dell'Orio, palazzo "ex Vida").

Art. 3 – Supporto operativo e amministrativo

La Regione del Veneto, al fine di agevolare e favorire l'attività sociale dell'OCRAD, fornirà supporto operativo ed amministrativo mediante le strutture della Direzione Risorse Umane, escludendosi in ogni caso ogni dipendenza gerarchico – funzionale dagli organi direttivi dell'OCRAD del personale regionale.

Art. 4 – Attrezzature e servizi

La Regione del Veneto concederà ad OCRAD, compatibilmente con la disponibilità attuale di mezzi e strumentazioni, la possibilità di utilizzare, a titolo gratuito:

- il servizio di posta interna, anche elettronica, esclusivamente per comunicazioni che riguardano iniziative, offerte di servizi ed attività rivolte a tutto il personale regionale;
- fotocopiatrici e telefax;
- in casi eccezionali, su richiesta del legale rappresentante dell'OCRAD e previa autorizzazione scritta della Direzione Affari Generali, dei mezzi di trasporto di proprietà della Regione del Veneto.

Per l'attività informativa, l'OCRAD potrà utilizzare le bacheche ubicate presso le sedi regionali, destinate alle comunicazioni ai dipendenti, per l'affissione di proprie comunicazioni, utilizzando gli spazi esistenti e liberi.

Art. 5 – Comunicazioni

L'OCRAD invia alla Direzione Risorse Umane, entro il giorno 5 di ogni mese, le deleghe dei soci a cui praticare la trattenuta mensile relativa alla quota associativa.

La Regione del Veneto invia mensilmente all'OCRAD l'elenco dei dipendenti per il riscontro delle trattenute effettuate.

Art. 6 – Rapporti con altri enti e società

L'OCRAD, al fine di meglio perseguire le proprie finalità statutarie, potrà stipulare convenzioni con enti, associazioni e società, con i quali potrà eventualmente condividere all'occorrenza, mediante appositi accordi, i locali assegnati.

Per il medesimo fine, L'OCRAD potrà svolgere le proprie attività sociali anche in rapporto di collaborazione con altri organismi culturali, sociali e ricreativi di dipendenti degli enti strumentali della Regione Veneto.

Art. 7 – Attività dell'OCRAD

L'OCRAD si impegna a realizzare a favore di tutti i dipendenti della Regione Veneto le seguenti attività:

- Soggiorni estivi per i figli dei dipendenti;
- Contributi per l'acquisto di libri ai dipendenti e/o propri familiari per la frequenza scolastica (dell'obbligo, superiore e universitaria);
- Convenzioni con enti e aziende pubbliche e private per prestazioni sanitarie;
- Contributi per rette ed altre spese sostenute per asili nido, scuole d'infanzia e scuola primaria;
- Contributi per occhiali correttivi;
- Contributi ai dipendenti con figli portatori di handicap;
- Contributi per attività culturali, sociali, sportive e ricreative. Tale voce non potrà eccedere il 15% del contributo annuo di cui al successivo art. 8.
- Contributi per l'acquisto di abbonamenti di trasporto pubblico locale per favorire ed incentivare l'uso del mezzo pubblico casa – lavoro. Tale contributo deve intendersi cumulabile ed integrativo delle riduzioni di tariffa eventualmente già applicabili ai dipendenti in virtù delle convenzioni stipulate con i vettori locali dal mobility manager

aziendale. Tale voce non dev'essere inferiore al 20% del contributo di cui al successivo art. 8.

- Spese generali e di funzionamento, nel limite massimo del 5% del contributo annuo di cui all'art. 8.

Art. 8 – Contributo finanziario

La Regione del Veneto, compatibilmente con le risorse stanziare nel bilancio di previsione regionale e con le disposizioni di cui alla legge finanziaria regionale, può erogare, su richiesta scritta del legale rappresentante dell'OCRAD, corredata dal programma di attività e dal bilancio di previsione per l'anno di riferimento, un contributo finanziario annuale per lo svolgimento delle attività statutarie dell'OCRAD.

Il contributo regionale sarà erogato come di seguito indicato:

- a) per il 60% in acconto, su presentazione del bilancio preventivo e del programma delle attività redatto in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 7;
- b) per il 40% a saldo, su richiesta del legale rappresentante dell'OCRAD e previa presentazione del conto consuntivo e della relazione dei revisori dei conti relativa all'anno precedente, unitamente ad una relazione sull'attività svolta, a firma del legale rappresentante dell'OCRAD, da cui dovrà risultare che il contributo è stato utilizzato in conformità al programma delle attività e dei vincoli di destinazione di cui all'art. 7. Parimenti, la relazione dei revisori dovrà contenere l'espressa attestazione che l'utilizzazione del contributo è avvenuta con la piena osservanza dei vincoli di destinazione delle risorse di cui all'art. 7.

In assenza di quest'ultima attestazione la Regione non potrà procedere all'erogazione del saldo del contributo regionale.

Art. 9 – Bilanci

L'OCRAD trasmette alla Direzione Risorse Umane, entro il 28 febbraio di ogni anno, il bilancio di previsione ed il programma delle attività che intende svolgere nel corso dell'anno, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 della presente convenzione.

Entro il 30 aprile di ogni anno l'OCRAD trasmette alla Direzione Risorse Umane il conto consuntivo relativo al precedente esercizio, corredato dalla relazione dei revisori dei conti e dalla deliberazione di approvazione del competente organo associativo.

Eventuali modifiche alle previsioni di spesa di cui all'art. 7 dovranno essere adeguatamente motivate e preventivamente concordate con la Direzione Risorse Umane. Le variazioni dovranno in ogni caso essere riconducibili alle attività e rientrare nelle finalità statutarie e conformi ai vincoli di destinazione di cui al precedente art. 7.

Art. 10 – Deliberazioni del Consiglio Regionale del Veneto 85/2000 e 26/2005

Le parti richiamano le deliberazioni del Consiglio Regionale n° 85 del 29 dicembre 2000 e n° 26 del 16 febbraio 2005, impegnandosi all'attuazione di quanto nelle medesime contenuto.

Art. 11 – Efficacia e durata della convenzione

La presente convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione e scadrà al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di sottoscrizione.

E' escluso il rinnovo tacito.

Le parti possono recedere anticipatamente mediante disdetta a mezzo raccomandata con un preavviso di almeno 90 giorni.

Art. 12 – Controversie

Le parti si impegnano a sottoporre eventuali controversie dovessero insorgere nell'applicazione ed interpretazione della presente convenzione ad un collegio arbitrale, costituito da un rappresentante dell'OCRAD, da uno della Regione del Veneto e da un componente con funzioni di Presidente scelto concordemente da entrambe le parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Venezia. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si intendono qui richiamate le disposizioni del codice civile, in quanto applicabili.

Art. 13 Registrazione

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Venezia _____

per Regione del Veneto

per O.C.R.A.D.

IL SEGRETARIO REGIONALE
AGLI AFFRI GENERALI
dr. Loris Costantini

IL PRESIDENTE
Nevio Prizzon